



## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 46 DEL 15/04/2014**

**Oggetto: Camera di Conciliazione-Mediazione della CCIAA di Napoli.  
Revisione del Regolamento di Mediazione e del Tariffario in vigore.**

Il Vicepresidente avv. Limatola, su invito del Presidente, illustra la relazione che di seguito si riporta.

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10.

vista la Deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 27 maggio 2010 nella quale sono stati eletti i componenti della Giunta camerale;

visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Il Responsabile del procedimento dott. Raffaele Sinno sotto il controllo del Dirigente dell'Area Studi dott.ssa Ilaria Desiderio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

La Camera di Conciliazione-Mediazione della CCIAA di Napoli è iscritta tra gli organismi abilitati presso il Ministero della Giustizia al n. 55 con PDG: 30/9/2009 in ottemperanza al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Con Decreto del Ministero della Giustizia del 6 luglio 2011 n.145, intitolato "Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010 n.180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi ai sensi dell'art. 16 del dlgs 28/2010", la materia è stata ulteriormente disciplinata e con Delibera del Consiglio camerale n. 16 del 12.12.2011, su proposta della Giunta (Delibera n. 190 del 29.11.2011), è stato approvato il nuovo Regolamento di Mediazione della Camera di Conciliazione-Mediazione della CCIAA di Napoli a decorrere dall'anno 2012.

A seguito dell'incontro con il Collegio dei Revisori dei Conti, durante il quale fu posta la problematica inerente la nomina dei mediatori presso la



Camera di Conciliazione-Mediazione della Camera di Commercio di Napoli, l'Organismo di mediazione al fine di rendere trasparente il funzionamento del Servizio ha altresì regolamentato la designazione dei mediatori dotandosi di uno specifico Disciplinare a decorrere dal gennaio 2013.

Con la sentenza n. 272, pubblicata in GU n.49 del 12.12.2012, la Corte Costituzionale, verificata la insussistenza di una disciplina dell'Unione Europea che imponga esplicitamente o implicitamente il carattere obbligatorio dell'istituto della mediazione, ha rilevato un eccesso di delega nell'art.5 c.1 del dlgs 28/2010, non essendovi nella legge 18 giugno 2009 n.69 alcuna previsione di obbligatorietà; pertanto la Suprema Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.1 dlgs 28/2010, nonché di tutte le altre disposizioni che espressamente o implicitamente fanno riferimento ad esso.

Il legislatore è intervenuto con l'art. 84 del Capo VIII del decreto legge n. 69/13, convertito in legge n.98 del 9 agosto 2013, il quale introduce una serie di dettagliate modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010 relativo alla: "Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Occorre rammentare che l'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 aveva conferito al Governo la delega ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale. Il decreto legge 69/2013, convertito con modifiche con la legge 98/2013, oggetto dell'odierno intervento di modifica, costituisce l'attuazione di quella delega ed è rivolto a stimolare la crescita economica e a semplificare il quadro amministrativo e normativo e, per quanto concerne i temi di diretto interesse consiliare, a rendere più efficiente il sistema giudiziario ed a favorire la definizione del contenzioso civile, verso il fine dichiarato della significativa riduzione, in un arco temporale relativamente contenuto, del notevole arretrato che ha sin ad ora impedito il successo dei tentativi di restituire alla giustizia civile accettabili livelli di efficienza.

In particolare, alla luce della nuova situazione di fatto creatasi, sono state riviste le disposizioni regolamentari secondo i seguenti criteri:

- previsione del deposito dell'istanza presso la Segreteria dell'Organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente;
- previsione di una durata del procedimento non superiore a tre mesi;
- ripristino dell'istituto della mediazione obbligatoria reintroducendo le disposizioni normative venute meno a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012, indicando le medesime materie precedentemente oggetto di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità ad esclusione di quella per risarcimento del danno da circolazione stradale;
- previsione di una sessione preliminare informativa da organizzare entro 30 gg dal deposito dell'istanza, in cui il mediatore invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
- obbligo di assistenza dell'avvocato delle parti sin dal primo incontro;



- corresponsione non inferiore alla metà della indennità di mediazione prima dell'incontro di mediazione;
- esenzione, in caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, del compenso a titolo di spese di mediazione;
- applicazione del tariffario ridotto esclusivamente per le mediazioni ex art. 5 dlgs 28/2010.

In data 26.9.2013 Unioncamere ha inviato a tutti gli Uffici di Conciliazione delle CCIAA la nuova bozza di regolamento da adottare con gli aggiornamenti previsti dalla normativa.

L'Ufficio ha infine provveduto a modificare i modelli di istanza di mediazione e di adesione alla stessa, al fine di adeguarli alla nuova disciplina che è entrata in vigore a decorrere dal 20 settembre 2013, nonché ad aggiornare il calcolo delle indennità secondo la nuova aliquota IVA del 22% a partire dal primo ottobre 2013.

In data 14.11.2013 la Giunta Camerale ha ritenuto di rinviare agli uffici di competenza la deliberazione per la rettifica del Regolamento di Mediazione, per inserire nello stesso un articolo relativo alla Commissione di Conciliazione che dovrebbe avere compiti di promozione del servizio, di determinazione delle linee di indirizzo e di interpretazione del Regolamento che disciplina le procedure di Mediazione presso questa Camera.

L'Ufficio, riesaminando le delibere di Giunta n. 72 del 17/5/2011, n.81 del 10.6.2011 di nomina dei componenti attuali e n. 17 del 24.2.2012 di approvazione del "Regolamento interno per la disciplina delle modalità di funzionamento" della Commissione di Conciliazione, ha aggiunto l'art.12 al Regolamento di Mediazione.

Il nuovo Regolamento di Mediazione, in quanto differente da quello proposto da Unioncamere, la quale ha già provveduto ai conseguenti adempimenti, sarà inviato al Ministero della Giustizia per la prescritta autorizzazione.

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA STUDI

Vista e condivisa l'istruttoria della dott.ssa Mariarosaria Incarnato e del Responsabile del Procedimento dott. Raffaele Sinno

PROPONE

Di adottare il provvedimento descritto in premessa.

Il Segretario Generale, vista l'istruttoria, condivide la proposta e la sottopone alla Giunta.

Il revisore dr. Rossi, in merito al punto in discorso, evidenzia, in base alla documentazione relativa alla delibera in discussione ed alle informazioni confermate dal Segretario Generale, quanto segue:



- l'elenco dei Mediatori che operano per la Camera sembra essere formato da circa venticinque persone,
- tale elenco non è stato aggiornato da moltissimi anni e, pertanto, risulta indispensabile ed improcrastinabile, effettuare subito una selezione pubblica per aggiornare tale elenco e, conseguentemente, dare la possibilità ad altri di far parte di detto elenco,
- più volte la Giunta ha sollecitato, insieme ai Revisori, l'implementazione della selezione in discorso e, pertanto, a nome del Collegio ritiene opportuno invitare ancora una volta gli uffici ad essere consequenziali rispetto ad una necessità improcrastinabile.

Il Vicepresidente avv. Limatola, pertanto, propone: di sollecitare la Commissione di Conciliazione a predisporre una relazione sulle attività svolte da portare all'attenzione della Giunta e di invitare gli uffici a provvedere al rinnovo/aggiornamento dell'elenco dei conciliatori.

### **LA GIUNTA CAMERALE**

sentito il relatore;

visto il Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n.69;

vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 24 ottobre 2012;

viste le modifiche ed integrazioni apportate dall'art.84 del Decreto legge 21 giugno 2013 n.69 convertito con legge 9 agosto 2013 n.98;

vista l'istruttoria effettuata dalla dott.ssa Mariarosaria Incarnato con la supervisione del dott. Raffaele Sinno, Responsabile del procedimento, con il visto del Dirigente dell'Area Studi e Documentazione dott.ssa. Iliaria Desiderio, che attesta la legittimità degli atti e la correttezza delle procedure;

tenuto conto delle osservazioni del revisore dr. Rossi;

condivisa la proposta del Vicepresidente avv. Limatola,

presenti e votanti n. 10 componenti

con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- di proporre al Consiglio camerale per l'approvazione il nuovo Regolamento di Mediazione (all.1) in uno con: il nuovo Tariffario (allegato A al Regolamento), il Codice etico dei mediatori (allegato B al Regolamento), le Regole per la mediazione secondo le modalità telematiche (allegato C al Regolamento), la




Scheda di valutazione del servizio (allegato D al Regolamento) e gli Standard minimi per la formazione dei mediatori (allegato E al Regolamento); il Disciplinare per la nomina dei Mediatori della Camera di Conciliazione-Mediazione della CCIAA di Napoli (all.2); il modello di domanda di mediazione (all.3); il modello di domanda di mediazione multiparti (all.4); il modello di adesione al tentativo di mediazione (all.5), che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- di sollecitare la Commissione di Conciliazione a predisporre una relazione sulle attività svolte da portare all'attenzione della Giunta e di invitare gli uffici a provvedere al rinnovo/aggiornamento dell'elenco dei conciliatori.
- di dare massima diffusione al nuovo Regolamento di Mediazione tramite pubblicazione sul sito camerale, dopo la prescritta approvazione da parte del Consiglio camerale.
- di trasmettere, con il rito d'urgenza, il presente provvedimento al dirigente dell'Area Studi e Documentazione dott.ssa. Ilaria Desiderio per il seguito di competenza.

**IL SEGRETARIO GENERALE f.f.**  
**Avv. Mario Esti**

**IL PRESIDENTE**  
**Dr. Maurizio Maddaloni**



Organismo iscritto al n. 55 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle mediazioni  
istituito presso il Ministero della Giustizia

**REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE**

Art. 1.

**Art. 1) DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento:

- per "Organismo di mediazione", o semplicemente "Organismo", si intende l'Ente del sistema camerale, iscritto nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il procedimento di mediazione ai sensi della normativa vigente;
- per "Responsabile dell'Organismo" si intende la persona fisica; cui sono attribuiti, con atto interno dell'ente camerale, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente, o la persona individuata quale sostituto del Responsabile;
- per "Segreteria" si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione; a capo della Segreteria vi è il Responsabile dell'Organismo.

**Art. 2) AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l'assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. La mediazione può svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all'allegato C). Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica salvo quanto previsto dalla legge.

**Art. 3) LA SEGRETERIA**

La Segreteria amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione.

La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento dandone notizia alle parti:

- in qualsiasi momento le stesse dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- qualora siano decorsi tre mesi dal deposito dalla domanda, salvo diversa concorde volontà delle parti.

La Segreteria dichiara concluso il procedimento dandone notizia alle parti ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto della parte invitata ad aderire alla mediazione e qualora la parte istante abbia espressamente richiesto, per iscritto, una semplice attestazione della Segreteria di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. La presente disposizione non si applica quando l'esperienza del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta altresì per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

**Art. 4) IL MEDIATORE**

Il mediatore non decide la controversia, ma svolge un'attività come terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione della controversia stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.

Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti negli elenchi formati sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente. La designazione avviene secondo criteri di specifica competenza desunta anche dalla tipologia di laurea conseguita, turnazione, disponibilità e esperienza in mediazione, tenendo conto dell'oggetto e delle parti della controversia, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Le parti possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge e dal codice etico di cui all'allegato B).

Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e aderisce al codice etico.

Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione.

Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile

dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto gerarchicamente sovraordinato al

Responsabile.

#### **Art. 5) CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI**

Presso il servizio di mediazione delle Camera di commercio devono essere conservati, per ciascun

mediatore, fascicoli contenenti curriculum dettagliato del professionista, attestati relativi ai corsi

frequentati dallo stesso, schede di valutazione dell'operato del mediatore.

Per ciascun mediatore il Responsabile deve predisporre una scheda, anche su supporto informatico,

relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle

tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.

Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori

iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse arce di specifica competenza professionale nonché,

all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.

Il Responsabile dell'Organismo valuta il curriculum professionale del mediatore (tipologia di laurea, corsi di specializzazione, competenza tecnica in mediazione) e l'oggetto della mediazione,

individua in prima istanza una rosa di mediatori. Il Responsabile procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un'istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.

Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà,

si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.

Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.

L'esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all'Organismo. Il Responsabile dell'Organismo valuta quindi l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria).

Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.

Al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.

Qualora il Responsabile individui per la mediazione oggetto della nomina più mediatori ugualmente idonei in base ai criteri sopra individuati, dovrà procedere ad applicare un criterio di turnazione avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.

Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell'Organismo di mediazione. Le parti, inoltre, possono anche indicare congiuntamente la qualifica professionale che ritengono più adeguata o viceversa quella che non ritengono appropriata. Spetta comunque al Responsabile valutare l'opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti. Qualora il Responsabile non accolga la richiesta delle parti, il provvedimento di nomina del mediatore dovrà essere adeguatamente motivato.

Il Responsabile inoltre, prima di applicare il criterio della turnazione, può offrire alle parti la possibilità di effettuare una scelta congiunta su una rosa di nominativi individuati sulla base dell'applicazione dei criteri precedenti.

Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

#### **Art. 6) AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di mediazione può essere avviato su istanza di parte anche sulla base di un'apposita clausola contrattuale o **d i s p o s t o d a l** Giudice, e qualora la legge preveda l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l'azione giudiziale.

Il procedimento si avvia attraverso il deposito, presso la Segreteria di una domanda completa, utilizzando gli appositi moduli cartacei o disponibili on-line sul sito internet dell'Organismo di mediazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- il nome dell'Organismo di mediazione;
- le generalità ed i recapiti delle parti e, se richiesti dalla legge, o comunque nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
- l'oggetto della controversia; precisando se si tratta di un'ipotesi ex art.5, commi 1 bis e 2;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.

Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, il Responsabile dell'Organismo tiene in sospenso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Il Responsabile dell'Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative.

La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo o, eventualmente, presso un'altra sede concordata tra le parti, il mediatore ed il Responsabile dell'Organismo.

La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell'incontro. La

Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione. Le parti, 7 gg prima dell'incontro, confermano chi sarà presente allo stesso.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle

sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la

Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione

#### Art. 7) PROCEDURA DI MEDIAZIONE E PRIMO INCONTRO

Il primo incontro con il mediatore, le parti ed i loro legali, nei casi in cui la loro presenza è richiesta dalla legge, si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, verificandone insieme anche l'opportunità. Nel caso in cui le parti decidano, nel corso del primo incontro, di non proseguire, il procedimento si conclude con un verbale di mancato accordo. Nulla è dovuto per le spese di mediazione. Le parti devono farsi assistere da un avvocato, quando la legge espressamente lo prevede e possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.

Se, al termine del primo incontro, le parti decidono di procedere con la mediazione, devono corrispondere le spese di mediazione in misura non inferiore alla metà e queste sono dovute in solido da ciascuna parte. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente.

Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo. Su richiesta del mediatore il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano

d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.

---

#### **Art. 8) ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE**

Il verbale di fallita mediazione o il verbale di accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti ed eventualmente dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge, che dà atto dell'esito dell'incontro ed eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo.

Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore formula una proposta di accordo.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.

Il verbale di accordo sarà consegnato alle parti dopo il versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione.

Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D).

Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

---

#### **Art. 9) RISERVATEZZA**

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

---

#### **Art. 10) TIROCINIO ASSISTITO**

Il tirocinio assistito consiste nell'osservazione dell'operato del mediatore esperto, senza che il tirocinante possa interferire in alcun modo sul procedimento di mediazione in corso.

I nominativi dei tirocinanti sono comunicati alle parti ed al mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

Le parti della mediazione e il mediatore, in qualunque momento, potranno chiedere l'allontanamento dei tirocinanti.

Il Servizio di mediazione consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio, dando

comunque precedenza ai tirocini dei mediatori iscritti nel proprio elenco, e determinerà il numero massimo dei tirocinanti per ciascun incontro di mediazione.

Il tirocinante è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza, di indipendenza e di imparzialità a cui sono tenuti il mediatore e la segreteria e non ha diritto a percepire alcun compenso.

#### **Art. 11) ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

Sono di esclusiva responsabilità delle parti:

- la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
- la qualificazione della natura della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte, se necessario, conferisce delega al proprio rappresentante di cui all'art. 7 del presente Regolamento;
- l'indicazione del valore della controversia e l'indicazione della competenza territoriale;
- l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
- la dichiarazione, che la parte rilascia contestualmente al deposito della domanda di mediazione, di non avere avviato presso altri Organismi la medesima procedura.

L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
- imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

In entrambi i casi uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, è fatta salva la possibilità per la parte istante di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

#### **Art. 12 – COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE**

L'Organismo di Mediazione della CCIAA di Napoli è dotata di una Commissione di Conciliazione composta da 5 membri, due componenti in rappresentanza di Associazioni dei consumatori, uno in rappresentanza del settore artigianato, uno in rappresentanza del settore industria ed uno in rappresentanza del settore commercio.

La Commissione è nominata dalla Giunta Camerale e dura in carica per la durata del Consiglio Camerale, il suo Presidente è individuato dalla Giunta stessa.

La Commissione è organo consultivo dell'Organismo ed è competente per la promozione del servizio, per la determinazione delle linee di indirizzo e per eventuali richieste di interpretazione del Regolamento di Mediazione.

ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione

ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori

ALLEGATO C): Regolamento per la mediazione secondo modalità telematiche

ALLEGATO D): Scheda per la valutazione del Servizio di mediazione

ALLEGATO E) Standard per la formazione e la nomina dei mediatori



Camera di Commercio  
Napoli

### Camera di Conciliazione - Mediazione

Organismo iscritto al n. 55 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle mediazioni  
istituito presso il Ministero della Giustizia

ALLEGATO A

#### TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE (decorrenza 20.9.2013)

##### SPESE DI AVVIO

€ 40,00 (+IVA)

Le spese di avvio sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento,

##### SPESE DI MEDIAZIONE

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte
Fino a € 1.000,00	€ 65,00 (+ IVA)*
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 (+IVA)*
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 (+IVA)*
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 (+IVA)*
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 (+IVA)*
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 (+IVA)*
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 (+IVA)*
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 (+IVA)*
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 (+IVA)*
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 (+IVA)*

\*(Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Le spese di avvio sono a valere sull'indennità complessiva. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5ter del d.lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni le spese di mediazione non sono dovute quando le parti partecipano alla sessione preliminare informativa e decidono di non proseguire con il tentativo di mediazione.

Ai sensi dell'art. 16 lettera e) del dm 180/2010 coordinato con il dm 145/2011, l'importo massimo delle spese di mediazione, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento deve essere ridotto ad Euro 40,00 per il primo scaglione e ad Euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni.

Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di 250.000 Euro, e lo comunica alle parti. In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le Spese di mediazione sono corrisposte in misura non inferiore alla metà prima dell'incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo.

Le Spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, sono derogabili sulla base di specifici accordi e intese che ne stabiliscono l'importo di riferimento per ogni singolo scaglione.

Ai sensi dell'art. 16 d.m. 180 del 2010 modificato ai sensi del d.m. 145 del 2011 si ricorda che:

1.L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 + IVA che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto in un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista alla lettera

e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

Valore della lite	Spesa per ciascuna parte	Valore incrementato in caso di successo
Fino a €1.000,00	€ 43,00 (+ IVA)*	€ 53,75 + IVA
da €1.001,00 a €5.000,00	€ 86,00 (+IVA)*	€ 107,50 +IVA
da € 5.001,00 a €10.000,00	€160,00 (+1 VA)*	€ 200,00+IVA
da €10.001,00 a €25.000,00	€ 240,00 (+IVA)*	€ 300,00+IVA
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 400,00 (+IVA)*	€ 500,00+IVA
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 667,00 (+IVA)*	€ 833,75+IVA
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 1.000,00 (+1 VA)*	€ 1.250,00+IVA
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 1.900,00 (+IVA)*	€ 2.375,00+IVA
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 2.600,00 (+IVA)*	€ 3.250,00+IVA
oltre € 5.000.000,00	€ 4.600,00 (+IV A)*	€ 5.750,00+IVA

\*(Nel caso di controversie internazionali l'IVA potrebbe non essere dovuta)

e) deve essere ridotto a euro **quaranta** per il primo scaglione e ad euro **cinquanta** per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le

parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.


9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo



Alleg. B

ALLEGATO ALLA DELIB. N° 116  
n. 15-4-2014



ALLEGATO B

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
NAPOLI**

***Camera di Conciliazione - Mediazione***

Organismo iscritto al n. 55 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle  
mediazioni istituito presso il Ministero della Giustizia

**CODICE ETICO PER I MEDIATORI**

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di mediatore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. Il mediatore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in particolare sulle tecniche di mediazione e composizione dei conflitti.
2. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
3. Il mediatore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'organismo di mediazione a cui è iscritto.
4. Il mediatore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Egli si impegna inoltre a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza<sup>i</sup> e imparzialità<sup>ii</sup> o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità<sup>iii</sup>. Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
5. Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

- procedimento di mediazione; b) il ruolo del mediatore e delle parti; c) gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore, delle parti e di tutti coloro che intervengono nel procedimento di mediazione;
6. Il mediatore verifica, nel caso in cui le parti non partecipino personalmente all'incontro, che i loro rappresentanti siano muniti dei necessari poteri,
  7. Il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, dal numero degli incontri e dal compenso.
  8. Il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
  9. Qualora tutte le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta di accordo, egli ha l'obbligo di verificare con estrema attenzione l'esistenza di elementi sufficienti alla definizione della stessa.
  10. Il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la mediazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
  11. Qualsiasi informazione fornita al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti, senza il consenso della parte interessata salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
  12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. Inoltre egli non potrà ricevere dalle parti alcun tipo di incarico professionale di qualunque natura per una durata di dodici mesi dalla conclusione della mediazione.
  13. È fatto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

---

<sup>i</sup> **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o professionali) tra il mediatore e parti, loro consulenti e loro parenti.

<sup>ii</sup> **Imparzialità** indica un'attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.

<sup>iii</sup> **Neutralità** si riferisce alla posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.



ALLEGATO e)

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
NAPOLI**

**Camera di Conciliazione - Mediazione**

Organismo iscritto al n. 55 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle  
mediazioni istituito presso il Ministero della Giustizia

**REGOLE PER LA MEDIAZIONE SECONDO MODALITÀ TELEMATICHE**

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo di mediazione- iscritto al n. 55 del ROC. (art. 3 comma 4 del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28) -, e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

a) Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

Al fine di rendere più spedita ed agevole la procedura di mediazione, per lo svolgimento della stessa e con l'accordo delle parti, possono essere utilizzati gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni e dell'uguale capacità dei partecipanti di utilizzare tali strumenti.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione, dalla presentazione della domanda alla sottoscrizione del verbale, o sue singole fasi: deposito dei documenti, comunicazioni con la Segreteria, incontro di mediazione. Con riferimento alle singole fasi, l'utilizzo della modalità telematica potrà quindi alternarsi e combinarsi alle modalità tradizionali (comunicazioni telefoniche, via fax, posta, e-mail...)-

L'utilizzo del servizio telematico è accessibile dal sito web [www.na.camcom.it](http://www.na.camcom.it) previa registrazione, da effettuarsi seguendo le istruzioni riportate sullo stesso sito.

A seguito della registrazione, all'utente vengono attribuite una *username* ed una *password* personali, da utilizzarsi per l'accesso al Servizio e lo svolgimento delle operazioni previste, che

dovranno essere effettuate secondo le istruzioni riportate sul sito e/o comunicate dalla Segreteria: deposito della domanda, della risposta e della documentazione, invio di comunicazioni alla Segreteria, consultazione dei dati relativi all'iter della Pratica e dei documenti o informazioni inerenti alla procedura.

b) Riservatezza e sicurezza delle comunicazioni.

L'Organismo si impegna a tutelare la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. Tuttavia, l'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie *username* e *password* personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolti dal sito web.

c) Incontro di mediazione

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria, accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni riportate sul sito web [www.na.camcom.it](http://www.na.camcom.it) L'incontro si svolge secondo le modalità indicate dalla Segreteria<sup>1</sup> ed il mediatore può svolgere le eventuali sessioni riservate utilizzando le apposite funzioni presenti nell'applicazione.

In alternativa alla modalità telematica sopradescritta, qualora il mediatore lo ritenga opportuno e vi sia l'accordo delle parti, l'incontro (e/o gli incontri) potrà svolgersi tramite l'utilizzo di altri mezzi di comunicazione a distanza<sup>2</sup>. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale.

---

<sup>1</sup> L'incontro potrà svolgersi, ad esempio, con scambio e condivisione messaggi o documenti, web conference tramite chat, audio, video, o, ancora con una combinazione di tali modalità

<sup>2</sup> Es. conference call

Alleg. D ALLEGATO ALLA DELIB. N° 16  
15/11/2014

**ALLEGATO D**

**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

Questo questionario darà la possibilità ai funzionari che si occupano del Servizio di mediazione di realizzare un proficuo scambio di informazioni e pareri ed offrire un servizio sempre più efficiente e adeguato alle aspettative delle imprese, dei consumatori e dei cittadini che ad esso si rivolgono.

Si richiede di rispondere ai quesiti esprimendo una valutazione che va da una punteggiato 1 ("insufficiente") ad una soddisfazione massima pari a 5 ("ottimo").

Data di compilazione: \_\_\_\_\_

Generalità della parte che compila il questionario \_\_\_\_\_

**1) Come e perché si è ricorsi al servizio:**

- Per clausola inserita nel contratto
- Su suggerimento del consulente (avvocato/commercialista/altro consulente)
- Su invito del giudice
- A seguito del deposito della domanda presso l'Organismo di mediazione, effettuata da una parte
- Perché la legge prevede un tentativo obbligatorio di mediazione
- Altro (specificare) .....

**2) Esprima un voto di gradimento sul Servizio di mediazione dell'Organismo della Camera di Commercio di .....**

1    2    3    4    5

**3) Esprima un giudizio complessivo su:**

- Disponibilità e cortesia dei funzionari 1    2    3    4    5
- Preparazione e professionalità dei funzionari 1    2    3    4    5
- Semplicità della procedura 1    2    3    4    5
- Chiarezza delle informazioni ottenute 1    2    3    4    5
- Precisione e completezza delle informazioni ottenute 1    2    3    4    5



10) Utilizzerà di nuovo il Servizio di mediazione della Camera di Commercio di .....qualora ne avesse bisogno?

SI

NO

11) Eventuali suggerimenti perché in futuro si possa meglio corrispondere alle sue aspettative

---

---

---

Firma della parte che ha compilato il questionario.....

Organismo di Mediazione della Camera di commercio di.....

Iscritto al n..... del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia



ALLEGATO E)

**STANDARD MINIMI PER LA FORMAZIONE E LA SELEZIONE  
DEI MEDIATORI**

Settembre 2011

**Premessa**

La mediazione, a seguito della riforma legislativa del 2010, è ormai uno tra i metodi di risoluzione alternativi delle controversie maggiormente conosciuto e utilizzato.

In questo contesto l'esperienza delle Camere di commercio, cui il Legislatore da quasi un ventennio affida un ruolo importante nella gestione dei suddetti metodi, è estremamente significativa.

I risultati sino ad oggi raggiunti dal Sistema camerale sono il frutto di un impegno forte anche dal punto di vista della formazione dei professionisti ai quali viene affidato l'importante ruolo della gestione dell'incontro di mediazione.

Di conseguenza, l'adozione degli Standard uniformi per la formazione, adottati già nel 2005, è stata una scelta strategica decisiva per sviluppare la giustizia alternativa in Italia.

I risultati, oltre che dal punto di vista pratico, sono riscontrabili a livello normativo, come dimostrato dapprima dalla riforma del diritto societario e in seguito dall'emanazione del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, dal D.M. 4 ottobre 2010, n. 180 e dal D.M. n. 145 del 2011, che - oltre al riconoscimento per le Camere di commercio del diritto soggettivo all'iscrizione presso il registro degli Organismi di mediazione - hanno mutuato molti dei criteri già stabiliti negli standard formativi dell'Unioncamere.

Per le rilevanti novità introdotte dal D.lgs. 28/2010 - non da ultimo la previsione della proposta del mediatore e il tentativo obbligatorio di mediazione in numerose materie -, unitamente all'esperienza pratica maturata dalle Camere di commercio nel settore della formazione dal 2005 ad oggi, hanno reso necessaria una revisione ed un aggiornamento degli standard precedentemente adottati, al fine di adattarli alle necessità del sistema e, naturalmente, di adeguarli alle disposizioni normative. Questi Standard intendono fornire alle Camere di Commercio indicazioni minime cui far riferimento in relazione alle definizioni delle seguenti attività:

- percorsi formativi obbligatori e facoltativi;
- modello di selezione dei mediatori;

## PERCORSI FORMATIVI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI

### Obiettivi

L'individuazione dei nuovi percorsi formativi si pone due obiettivi fondamentali:

- 1) aggiornare gli standard elaborati nel 2005 per la formazione dei nuovi mediatori con le disposizioni del D.lgs. 28/2010, del D.M. 180/2010 e del D.M. 145/2011, aiutando gli Organismi camerale a valutare le offerte formative loro proposte dai vari Enti;
- 2) definizione di percorsi formativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori (corso base e corso di aggiornamento), finalizzati a conseguire una sempre maggiore professionalità dei mediatori e la conseguente migliore qualità dell'attività di mediazione svolta.

### Percorsi formativi

Il Legislatore nazionale ha sancito un principio ormai da anni riconosciuto dal sistema camerale: l'importanza (per svolgere al meglio il delicato compito di mediatore) di una specifica formazione sia teorica, che tecnico-pratica, a prescindere dalle conoscenze universitarie e professionali.

Lo stesso Legislatore ha, inoltre, sottolineato la necessità della formazione continua, quale requisito imprescindibile per la permanenza dei mediatori negli elenchi. Solo un costante aggiornamento, infatti, garantisce un adeguato livello di professionalità e di competenza dei mediatori.

Il Sistema camerale, in linea con quanto fatto in passato, vuole applicare le indicazioni del Legislatore con rigore, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, prestando la massima attenzione alla qualità. Per questo motivo, oltre al corso base e al corso di aggiornamento, i cui contenuti ricalcano quelli stabiliti obbligatoriamente per legge, sono suggeriti due percorsi formativi avanzati e un corso specialistico.



## A) CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI

### 1) CORSO BASE

(ai sensi del D.M. 180/2010)

#### Durata

Minimo 50 ore (di cui almeno 16 ore di pratica) oltre a 4 ore di valutazione finale.  
Ciò consente un massimo di 4 ore di assenza giustificata.

#### Ente di formazione

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

#### Docenti

Devono essere coinvolti docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, presso l'Ente che eroga il corso.

In particolare, per le lezioni di carattere teorico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l'accreditamento presso Enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in qualità di formatori "teorici", mentre per le lezioni di carattere pratico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l'accreditamento presso Enti di formazione iscritti al Ministero della Giustizia in qualità di formatori "pratici".

#### Destinatari

Il corso si rivolge a tutti coloro che possiedono un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, sono iscritti a un ordine o collegio professionale e desiderano ottenere l'attestato di mediatore civile e commerciale, al fine di poter richiedere l'iscrizione negli elenchi di Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia (l'accettazione delle richieste di iscrizione nel proprio elenco mediatori è a discrezione dell'Organismo di mediazione, che può prevedere o meno una prova di selezione).  
Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti.

#### Ammissione al corso

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare copia del certificato di laurea oppure fotocopia del tesserino di iscrizione all'ordine o collegio professionale. Nel caso in cui l'ente di formazione sia un ente pubblico, gli aspiranti discenti possono autocertificare il possesso dei documenti suddetti.

#### Contenuti

Secondo quanto stabilito dall'art. 18, lett. f, del D.M. 180/2010 questo percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ed esercitazioni e deve avere ad oggetto:

1. normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
  2. efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione;
  3. forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione;
  4. compiti e responsabilità del mediatore;
  5. metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione;
  6. tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa;
  7. le singole fasi della mediazione e le tecniche.
- oltre ad un approfondimento su:
8. il ruolo delle Camere di commercio nella regolazione del mercato;
  9. gli aspetti regolamentari della procedura delle Camere di commercio;

### **Valutazione finale**

Al termine del percorso formativo è prevista una prova di valutazione della durata di 4 ore, così articolata:

- somministrazione di un questionario composto da domande a risposta multipla e/o aperte, al fine di verificare l'apprendimento del quadro normativo di riferimento della mediazione, unitamente agli aspetti teorici della struttura dell'istituto medesimo.
- simulazione di una mediazione, nel corso della quale ciascun partecipante dovrà dimostrare le abilità - sviluppate e/o apprese durante il corso - nell'applicare le tecniche e le strategie di mediazione.

### **Quota di partecipazione**

A carico del partecipante al corso.

### **Attestato finale**

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di superamento del corso solo a coloro che hanno superato le prove di valutazione finale e non hanno effettuato più di 4 ore di assenza giustificata, qualora il corso sia di almeno 54 ore.

## **2) CORSO DI AGGIORNAMENTO (ai sensi del D.M. 180/2010)**

### **Durata**

Minimo 18 ore (oltre a 4 ore facoltative di valutazione).

Il corso che non prevede la valutazione finale può essere suddiviso in moduli di parte pratica e di parte teorica, non necessariamente continuativi.  
La frequenza è obbligatoria.

### **Ente di formazione**

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

### **Docenti**

Devono essere coinvolti docenti accreditati dal Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori.

In particolare, per le lezioni di carattere teorico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO presso il Ministero della Giustizia in qualità di formatori "teorici", mentre per le lezioni di carattere pratico devono essere coinvolti docenti che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO in qualità di formatori "pratici".

### **Destinatari**

Il corso si rivolge ai mediatori che hanno la necessità di acquisire i requisiti di aggiornamento biennali previsti dal D.M. 180/2010 (l'organizzazione del percorso formativo, su base massima biennale, ma preferibilmente annua, è lasciata alla discrezionalità di ciascuna Camera di commercio) per mantenere l'iscrizione negli elenchi mediatori degli Organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia.

Il corso è aperto a un numero massimo di 30 partecipanti.

Al fine di mantenere l'iscrizione negli elenchi mediatori, oltre al corso di aggiornamento, ciascun mediatore deve partecipare, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti, così come stabilito dall'art. 2 del D.M. 6 Luglio 2011, n. 145 e come indicato nel Regolamento per il tirocinio assistito



### **Ammissione al corso**

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell'attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

### **Contenuti**

Il percorso formativo deve articolarsi in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti o, in alternativa, di sessioni di mediazione e deve avere per oggetto le stesse materie del corso base, così come elencate al punto 1) del presente documento. Le lezioni debbono avere prevalentemente un carattere interattivo, favorendo la partecipazione diretta dei discenti e, laddove possibile, la condivisione di esperienze di casi pratici gestiti. In questo ambito possono rientrare anche corsi riferiti a temi e procedure di specifico interesse per la Camera di Commercio che li organizza

### **Valutazione finale**

Al termine delle 18 ore, le Camere di commercio che intendono utilizzare questo momento formativo al fine di revisionare il proprio elenco dei mediatori, possono prevedere 4 ore di valutazione, così articolate:

- somministrazione di un questionario composto da domande aperte;
- simulazione di una mediazione, nel corso della quale preferibilmente ciascun partecipante deve ricoprire anche il ruolo di mediatore, al fine di appurare le abilità sviluppate durante il corso nell'applicare le tecniche e le strategie di mediazione.

### **Quota di partecipazione**

A carico del partecipante al corso.

### **Attestato finale**

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di partecipazione solo a coloro che hanno rispettato l'obbligo di frequenza.

Nell'eventualità in cui la Camera di commercio abbia deciso di inserire la valutazione, l'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di superamento a coloro che hanno affrontato con successo la prova finale e quello di sola partecipazione a coloro che invece non l'hanno superata.

## B) CORSI DI FORMAZIONE FACOLTATIVI

### 1) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA SULLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

#### **Durata**

Minimo 16 ore

La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 16 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

#### **Ente di formazione**

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

#### **Docenti**

Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento, da parte dell'Ente iscritto, anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, purché esperti delle materie oggetto del corso.

#### **Destinatari**

Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano approfondire la conoscenza e migliorare la capacità di utilizzo delle tecniche di mediazione.

Il corso è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti.

#### **Ammissione al corso**

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell'attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

#### **Contenuti**

Il percorso formativo è incentrato sull'approfondimento delle tecniche di mediazione, sia dal punto di vista teorico, sia, in particolare, da quello tecnico-pratico.

I contenuti saranno individuati, in base alle specifiche esigenze formative rappresentate dalla singola Camera di commercio, anche all'interno delle aree tematiche di seguito indicate:

10. Le abilità per la gestione dei conflitti
11. Gli strumenti per una comunicazione efficace
12. Il superamento degli ostacoli emotivi
13. Le strategie negoziali
14. La gestione degli assistenti delle parti

Il percorso prevede altresì momenti dedicati alle esercitazioni e all'analisi di casi pratici.

#### **Quota di partecipazione**

A carico del partecipante al corso.

#### **Attestato finale**

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato l'intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.

## 2) CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA SUI PROFILI GIURIDICI DELLA MEDIAZIONE

### **Durata**

Minimo 8 ore.

La frequenza è obbligatoria. Per corsi di durata superiore alle 8 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

### **Ente di formazione**

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

### **Docenti**

Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento da parte dell'Ente iscritto anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori, purché esperti delle materie oggetto del corso.

### **Destinatari**

Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano approfondire la conoscenza dei profili giuridici della mediazione.

### **Ammissione al corso**

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell'attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

### **Contenuti**

I contenuti saranno individuati, in base alle specifiche esigenze formative rappresentate dalla singola Camera di commercio, anche tra gli argomenti di seguito individuati:

15. La verifica dei poteri delle parti
16. Le materie oggetto di mediazione / Diritti disponibili-indisponibili
17. La redazione del verbale
18. L'accordo di conciliazione
19. La proposta del mediatore
20. La responsabilità del mediatore e dell'organismo di mediazione

Le lezioni debbono avere carattere teorico-pratico e prevedere momenti dedicati alle esercitazioni.

### **Quota di partecipazione**

A carico del partecipante al corso.

### **Attestato finale**

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato l'intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE  
UFFICIO CENTRALE  
VIA MONTENAPOLEONE, 159  
00186 ROMA

### 3) CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

#### **Durata**

Minimo 12 ore.

Non sono consentite ore di assenza. Per corsi di durata superiore alle 12 ore, sono ammesse assenze pari al 10% del monte ore.

#### **Ente di formazione**

Il corso deve essere organizzato da un Ente iscritto nell'elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di Formazione per mediatori presso il Ministero della Giustizia.

#### **Docenti**

Il percorso formativo non è specificamente previsto dalla normativa, pertanto è possibile il coinvolgimento, da parte dell'Ente iscritto, anche di docenti non accreditati presso il Ministero della Giustizia per la formazione dei mediatori.

E' opportuno il coinvolgimento di un esperto della materia oggetto del corso, unitamente a quello di un esperto di mediazione o di un mediatore.

#### **Destinatari**

Il corso si rivolge ai mediatori che desiderano acquisire una preparazione specifica su una delle materie che possono essere oggetto di mediazione.

Il corso è aperto a un numero massimo di 20 partecipanti.

#### **Ammissione al corso**

Per essere ammessi a partecipare al corso, gli aspiranti discenti debbono consegnare fotocopia dell'attestato di superamento del corso base per mediatori, rilasciato da un Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia.

#### **Contenuti**

Considerate la varietà e la complessità delle materie che possono essere oggetto di mediazione, tra cui quelle per le quali l'art. 5, 1° comma, del D.lgs. 28/2010 prevede il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità del processo (*diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari e, da marzo 2012, condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti*), il corso intende offrire ai partecipanti un quadro generale della materia oggetto del percorso formativo, mediante un'analisi dei conflitti caratteristici del settore considerato unitamente agli strumenti per valutare quando e quali tecniche di mediazione utilizzare in relazione alle peculiarità della controversia.

Il corso deve prevedere momenti dedicati all'analisi di casi pratici di controversie e/o mediazioni nello specifico settore in esame.

#### **Quota di partecipazione**

A carico del partecipante al corso.

#### **Attestato finale**

L'Ente di formazione deve rilasciare l'attestato di partecipazione solo a coloro che hanno frequentato l'intero corso, senza superare il numero di ore di assenza eventualmente consentite.

## MODELLO DI SELEZIONE DEI MEDIATORI

### Obiettivo

Gli obiettivi che si intende perseguire attraverso questa procedura, (rivolta ai mediatori non iscritti alla Camera di commercio che la propone, ma che posseggono i requisiti previsti nel D.M. 180 del 2010), sono i seguenti:

- procedere alla selezione di mediatori che dimostrino di sapere gestire in maniera efficace una procedura di mediazione facilitativa e di conoscere e sapere applicare all'occorrenza la fase valutativa-propositiva ai sensi del D.Lgs. 28/10 e del DM 180/10, con successive modificazioni;
- arricchire l'elenco con mediatori specializzati nei diversi settori di applicazione.

### Aspetti organizzativi

Al fine di avviare la procedura di selezione è necessario, con atto interno della Camera di commercio, approvare l'inserimento di nuovi mediatori negli elenchi, individuandone il numero in relazione anche ai profili tecnici ricercati."

Attraverso un avviso di selezione aperto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al DM 180/2010, saranno stabiliti i criteri e la modalità di selezione, nonché il numero massimo di posti disponibili per ogni professionalità ricercata.

Alla fine della procedura sarà stilata la graduatoria e la Camera di Commercio procederà alla pubblicazione del risultato.

Per procedere alla selezione sarà necessario prevedere la costituzione di una Commissione di valutazione composta da commissari interni (Segretario Generale/ Dirigente dell'Ente / funzionari camerale competenti in materia di mediazione) e da commissari tecnici (docenti di parte pratica esperti in mediazione o mediatori esperti) individuati dall'Ente accreditato cui è affidata lo svolgimento della procedura tecnica.

A titolo esemplificativo una procedura di selezione per 30 posti disponibili potrebbe essere gestita ammettendo al test *multiple choice* un numero max di 100 candidati, selezionati per titoli, di cui circa il 75% (n.75 candidati) potrebbe risultare ammesso alla successiva prova scritta. Da questi 75 candidati, circa il 60% (45 candidati) potrebbe essere ammesso alla prova pratica per chiudere infine la selezione con i primi 30 classificati che verranno inseriti negli elenchi.

I commissari tecnici necessari per lo svolgimento della procedura indicata, che prevede un numero di massimo di 100 candidati, devono essere minimo 2 per un minimo di 6 giornate.

### I mediatori: profilo, competenze e abilità


I mediatori scelti devono essere professionisti che dimostrino di saper gestire adeguatamente una procedura di mediazione con le seguenti competenze:

#### - competenze tecniche:

- a) per condurre e pianificare strategicamente una procedura di mediazione, facilitando le negoziazioni, la comunicazione tra le parti e la presa di decisioni consapevoli

#### - competenze trasversali:

1. empatia
2. comunicazione e ascolto attivo
3. assertività
4. stile facilitativo
5. autocontrollo
6. autorevolezza
7. mantenere l'imparzialità durante tutta la procedura, non proporre consulenze, paten,



opinioni né giudizi di valore sulle questioni di merito

### Metodologia del processo di valutazione

La valutazione personalizzata per la selezione dei migliori aspiranti mediatori, comprende diverse fasi:

#### Fase 1: Preselezione

La preselezione andrebbe effettuata per titoli professionali e autocertificazione dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente (consigliata).

Questa fase (eventuale) dovrebbe essere svolta dalla stessa Camera di commercio. La selezione per titoli serve a individuare le competenze professionali necessarie per lo svolgimento del servizio di mediazione nelle diverse realtà territoriali.

Sarebbe consigliabile richiedere l'autocertificazione del possesso del titolo universitario o iscrizione ad un collegio professionale, del superamento di un corso base di formazione riconosciuto dal Ministero e dei requisiti di onorabilità per evitare di ammettere a partecipare al processo di selezione persone che non abbiano i requisiti normativi richiesti.

#### Fase 2: Procedura di selezione

E' opportuno che la selezione sia svolta da un ente diverso di quello che ha erogato la formazione di base in collaborazione con l'ente camerale richiedente, o quantomeno che i componenti della Commissione di valutazione siano diversi da quelli che hanno erogato la formazione.

La procedura di selezione ha come obiettivo valutare le diverse competenze dei mediatori.

#### 1. Test multiple choice:

Contiene un numero variabile di domande a risposta multipla e di domande aperte, il cui valore sarà stabilito a seconda del livello di difficoltà richiesto.

Il test ha l'obiettivo di verificare il livello di conoscenza dei candidati sugli aspetti normativi e sugli aspetti teorici relativi allo svolgimento della procedura di mediazione.

Il superamento della prova teorica è requisito per l'ammissione alle prove successive che hanno come obiettivo la verifica delle competenze "tecniche" dei candidati.

#### 2. Prova pratica scritta

Contiene domande aperte relative all'analisi di un caso che sarà presentato dai docenti, in cui i candidati dovranno proporre una strategia operativa da mettere in atto.

#### 3. Prova pratica orale: prova di role playing

Consiste nello svolgimento del ruolo di mediatori da parte dei candidati in un caso simulato che potrebbe contenere diversi livelli di difficoltà.


#### Osservazioni:

Per la valutazione di questa ultima prova sarebbe preferibile utilizzare una griglia di osservazione che permetterà l'utilizzo di criteri oggettivi. Gli aspetti che dovrebbero essere osservati sono fondamentalmente:

- La capacità di condurre una procedura di mediazione facilitativa (le conoscenze sugli aspetti valutativi saranno già stati valutati nelle prove teoriche precedenti)
- La capacità di identificare gli interessi ed esigenze delle parti
- La capacità di assistere le parti nella generazione di opzioni negoziali

- Il possesso delle competenze trasversali necessarie per la conduzione di una procedura di mediazione facilitativa (empatia, assertività, adeguate competenze comunicative, gestione delle interazioni negative e delle interruzioni, stile facilitativo, capacità di superare gli ostacoli, ecc).

Per una maggior trasparenza si ritiene opportuno informare che non saranno fornite indicazioni ai candidati, su possibili testi di riferimento.

  
11



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
NAPOLI**

**DISCIPLINARE PER LA NOMINA DEI MEDIATORI DELLA  
CAMERA DI CONCILIAZIONE-MEDIAZIONE, ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELLA  
CCIAA DI NAPOLI – ANNO 2013**

Premesso che presso questo Organismo di mediazione sono iscritti n. 25 mediatori, ed al fine di dare ampia attuazione all'art. 1 c.1 della legge 241/1990, nel quale è previsto che " *L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario*", l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Napoli intende adottare l'iter procedurale di seguito specificato al fine di rendere più trasparente la nomina ed assegnazione dei procedimenti ai mediatori iscritti nel proprio Elenco dei mediatori.

**1. Attività preliminare: calendari di udienza e unificazione pratiche.**

Sarà definito il calendario delle udienze, secondo le disponibilità delle sale e del personale per l'organizzazione degli incontri, rispettando l'ordine di arrivo dei procedimenti, ed effettuando eventualmente il raggruppamento dei fascicoli in unica seduta utile per materia (per es. materia di telefonia).

## 2. Fase successiva: nomina mediatori.

Definito il calendario degli incontri per la trattazione dei fascicoli, la Segreteria dell'Organismo provvederà alla nomina del mediatore con i seguenti criteri:

- a) la nomina sarà effettuata seguendo l'ordine alfabetico dell'Elenco dei mediatori iscritti allegato al presente disciplinare;
- b) in caso di rifiuto a presenziare per impegni professionali agli incontri fissati da parte del mediatore designato, la Segreteria dell'Organismo provvederà alla sua sostituzione tramite scorrimento del nominativo immediatamente successivo presente nell'elenco.
- c) al fine di non penalizzare il mediatore che non ha potuto presenziare all'incontro, questi verrà rinominato nella prima seduta successiva libera;
- d) si potrà discrezionalmente derogare dalla modalità di nomina prevista alla lettera a):

- qualora la Segreteria ritenga che uno specifico procedimento necessiti di un mediatore con particolari competenze professionali utili all'incontro;
- qualora le parti, ai sensi dall'art. 7 c.5 lett. c) del Decreto Ministero Giustizia 180/2010, ne facciano espressa richiesta.

In tali ipotesi il mediatore non utilizzato secondo l'ordine alfabetico dell'Elenco, sarà invitato a partecipare al primo incontro immediatamente utile.

Napoli, li 23.1.2013

Il Responsabile dell'Organismo  
(dott. Raffaele Sinno)

Il Dirigente dell'Area Studi e Documentazione

(avv. Ilaria Desiderio)



171 Reg - J  
 CAMERA DI CONCILIAZIONE - MEDIAZIONE  
 Napoli  
 STATO ALLA DELIB. N° 119  
 15-4-2014

## Camera di Conciliazione - Mediazione

Organismo iscritto al n. 55 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle mediazioni  
 istituito presso il Ministero della Giustizia

Allegato 3

Alla Camera di Conciliazione  
 della C.C.I.A.A.  
 Via S. Aspreno n.2  
 80133 Napoli

### Domanda di mediazione

#### Sezione 1- Parti della controversia

##### Parte istante

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente (o con studio) in Via/Piazza \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

in proprio \_\_\_\_\_

titolare o legale rappresentante dell'impresa

ragione sociale \_\_\_\_\_  
 P. IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

rappresentante con mandato a conciliare (come da delega in allegato):

nome e cognome/denominazione \_\_\_\_\_  
 titolo \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 residente/sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

difensore (obbligatorio in caso di materia disciplinata dlgs 28/2010)

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ titolo **Avvocato**  
 nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no  
 cf \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

chiede di avviare un tentativo di mediazione nei confronti di

##### parte invitata

persona fisica

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
 indirizzo \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

persona giuridica

Denominazione \_\_\_\_\_ sede in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

difensore  
nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ titolo \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

## Sezione 2 Titolo/causa della procedura

- MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE
- MEDIAZIONE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE
- VOLONTARIA

**Materia del contendere** (barrare una delle seguenti opzioni):

### MEDIAZIONE

- Diritti reali
- Divisione
- Successione ereditarie
- Patti di famiglia
- Locazione
- Contratti bancari
- Condominio
- Subfornitura
- Telecomunicazioni
- Comodato
- Affitto d'aziende
- Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
- Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- Contratti finanziari
- Contratti assicurativi
- altro: \_\_\_\_\_

**Controversia derivante da contratto assicurativo**

- n. della polizza e impresa che la ha emessa \_\_\_\_\_
- denominazione dell'impresa assicuratrice qualora sia diversa dalla parte invitata alla mediazione \_\_\_\_\_

**Sezione 3 – Oggetto, ragioni della pretesa, valore**(da indicare obbligatoriamente)

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


RAGIONI DELLA PRETESA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VALORE INDICATIVO: \_\_\_\_\_

## Sezione 4 - Allegati

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione:

- copia documento d'identità in corso di validità (obbligatorio);
- attestazione versamento spese di avvio € 48,80, iva compresa (se dovuto):
  - Versamento c/c postale n. 16931800 intestato a Camera di Commercio di Napoli;



> Versamento C/C bancario: Banca Popolare di Bari  
Viale Marconi, 194 Potenza 85100  
Codice IBAN: IT 87 0 05424 04297 000000000372  
Causale: Spese di avvio conciliazione/mediazione  
Istanza Sig.....contro .....

- attestazione versamento della metà delle indennità di mediazione;
- copia provvedimento Presidente dell'ordine degli avvocati per l'accesso al gratuito (obbligatorio);
- mandato a conciliare;
- copia provvedimento del giudice che invita le parti a tentare la mediazione;
- copia del contratto contenente la clausola di mediazione;
- altro: \_\_\_\_\_

i documenti riservati al solo mediatore dovranno essere consegnati in busta chiusa sigillata

### Sezione 5 – Dati per la fatturazione

#### persona fisica

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

#### persona giuridica

Denominazione \_\_\_\_\_ P.IVA/Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Sede \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

### Sezione 6 – Accettazione del Regolamento e dichiarazioni

Il Sottoscritto (cognome e nome) \_\_\_\_\_

dichiara

di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne il contenuto e le relative tariffe;

di non aver avviato la medesima procedura presso altri Organismi di mediazione;

di essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Napoli, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per il presente tentativo di conciliazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza, completezza e non eccedenza e avverrà nel rispetto dei suoi diritti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.


Dichiara di essere informato/a dei diritti conferiti all'interessato dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Napoli

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_





71000 g/h  
 Camera di Conciliazione  
 Napoli  
 ALLEGATO ALLA DELIB. N° 46  
15-A-2014

## Camera di Conciliazione - Mediazione

Organismo iscritto al n. 55 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle mediazioni  
 istituito presso il Ministero della Giustizia

Allegato 4

Alla Camera di Conciliazione  
 della C.C.I.A.A.  
 Via S. Aspreno n.2  
 80133 Napoli

### Domanda di mediazione

#### Sezione 1- Parti della controversia

##### Parte istante

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente (o con studio) in Via/Piazza \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

in proprio \_\_\_\_\_

titolare o legale rappresentante dell'impresa

ragione sociale \_\_\_\_\_  
 P. IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

##### Parte istante

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente (o con studio) in Via/Piazza \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

in proprio \_\_\_\_\_

titolare o legale rappresentante dell'impresa

ragione sociale \_\_\_\_\_  
 P. IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no


##### Parte istante

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente (o con studio) in Via/Piazza \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

in proprio \_\_\_\_\_

titolare o legale rappresentante dell'impresa

ragione sociale \_\_\_\_\_  
 P. IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**rappresentante con mandato a conciliare** (come da delega in allegato):

nome e cognome/denominazione \_\_\_\_\_  
titolo \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente/sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**difensore (obbligatorio in caso di materia disciplinata dlgs 28/2010)**

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ titolo \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no  
cf \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

**chiede di avviare un tentativo di mediazione nei confronti di**

**parte invitata**

**persona fisica**

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**persona giuridica**

Denominazione \_\_\_\_\_ sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**difensore**

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ titolo \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**parte invitata**

**persona fisica**

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**persona giuridica**

Denominazione \_\_\_\_\_ sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**difensore (obbligatorio in caso di materia disciplinata dlgs 28/2010)**

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ titolo \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**parte invitata**

**persona fisica**

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_



e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**persona giuridica**

Denominazione \_\_\_\_\_ sede in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**difensore (obbligatorio in caso di materia disciplinata dlgs 28/2010)**

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ titolo \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

**Sezione 2 Titolo/causa della procedura**

- MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE
- MEDIAZIONE DA CLAUSOLA CONTRATTUALE
- VOLONTARIA

**Materia del contendere (barrare una delle seguenti opzioni):**

**MEDIAZIONE**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Diritti reali          | <input type="checkbox"/> Comodato  |
| <input type="checkbox"/> Divisione              | <input type="checkbox"/> Affitto d'aziende   |
| <input type="checkbox"/> Successione ereditarie | <input type="checkbox"/> Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria                           |
| <input type="checkbox"/> Patti di famiglia      | <input type="checkbox"/> Risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità |
| <input type="checkbox"/> Locazione              | <input type="checkbox"/> Contratti finanziari  |
| <input type="checkbox"/> Contratti bancari      | <input type="checkbox"/> Contratti assicurativi  |
| <input type="checkbox"/> Condominio             | <input type="checkbox"/> altro: _____  |
| <input type="checkbox"/> Subfornitura           |  |
| <input type="checkbox"/> Telecomunicazioni      |  |

**Controversia derivante da contratto assicurativo**

- n. della polizza e impresa che la ha emessa \_\_\_\_\_
- denominazione dell'impresa assicuratrice qualora sia diversa dalla parte invitata alla mediazione \_\_\_\_\_

**Sezione 3 – Oggetto, ragioni della pretesa, valore (da indicare obbligatoriamente)**

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RAGIONI DELLA PRETESA \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VALORE INDICATIVO: \_\_\_\_\_

**Sezione 4 - Allegati**

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione:

- copia documento d'identità in corso di validità (obbligatorio);
- attestazione versamento spese di avvio € 48,80, iva compresa (se dovuto);
  - Versamento c/c postale n. 16931800 intestato a Camera di Commercio di Napoli; oppure
  - Versamento C/C bancario: Banca Popolare di Bari  
Viale Marconi, 194 Potenza 85100  
Codice IBAN: IT 87 0 05424 04297 000000000372  
Causale: Spese di avvio conciliazione/ mediazione  
Istanza Sig.....contro .....

- attestazione versamento della metà delle indennità di mediazione;
- copia provvedimento Presidente dell'ordine degli avvocati per l'accesso al gratuito (obbligatorio);
- mandato a conciliare;
- copia provvedimento del giudice che invita le parti a tentare la mediazione;
- copia del contratto contenente la clausola di mediazione;
- altro: \_\_\_\_\_

i documenti riservati al solo mediatore dovranno essere consegnati in busta chiusa sigillata

**Sezione 5 – Dati per la fatturazione**

persona fisica

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
 indirizzo \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

persona giuridica

Denominazione \_\_\_\_\_ P.IVA/Codice fiscale \_\_\_\_\_  
 Sede \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

**Sezione 6 – Accettazione del Regolamento e dichiarazioni**

Il Sottoscritto (cognome e nome) \_\_\_\_\_

dichiara

di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne il contenuto e le relative tariffe;  
 di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;  
 di essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Napoli, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per il presente tentativo di conciliazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza, completezza e non eccedenza e avverrà nel rispetto dei suoi diritti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Dichiara di essere informato/a dei diritti conferiti all'interessato dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Napoli

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



17 Reg. 2  
 CAMERA DI CONCILIAZIONE  
 Napoli  
 ATTO ALLA DELIB. N° 46  
 15-4-2014

## Camera di Conciliazione - Mediazione

Organismo iscritto al n. 55 del Registro degli organismi deputati alla gestione delle mediazioni  
 istituito presso il Ministero della Giustizia

Allegato 5

Alla Camera di Conciliazione  
 della C.C.I.A.A.  
 Via S. Aspreno n.2  
 80133 Napoli

### Adesione al tentativo di mediazione

#### Sezione 1- Parti della controversia

##### Parte invitata

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
 e residente (o con studio) in Via/Piazza \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

in proprio \_\_\_\_\_

titolare o legale rappresentante dell'impresa

ragione sociale \_\_\_\_\_  
 P. IVA \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel.cell \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

rappresentante con mandato a conciliare (come da delega in allegato):

nome e cognome/denominazione \_\_\_\_\_  
 titolo \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 residente/sede in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

difensore (obbligatorio in caso di materia disciplinata dlgs 28/2010)

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ titolo **Avvocato**  
 nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
 comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no  
 cf \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

#### ACCETTA DI ADERIRE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROMOSSA DA

persona fisica

nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
 indirizzo \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

persona giuridica

Denominazione \_\_\_\_\_ sede in \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
 e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

difensore  
nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_ titolo \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
residente in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ segnalare se è P.E.C. si no

## Sezione 2 – Oggetto, replica, valore della pretesa

OGGETTO DELLA CONTROVERSA: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Replica (esporre brevemente i fatti) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

VALORE INDICATIVO: \_\_\_\_\_

## Sezione 3 - Allegati

Alla presente il sottoscritto allega la seguente documentazione:

- copia documento d'identità in corso di validità (obbligatorio);
- attestazione versamento spese di avvio € 48,80, iva compresa (se dovuto);
  - > Versamento c/c postale n. 16931800 intestato a Camera di Commercio di Napoli;  
oppure
  - > Versamento C/C bancario: Banca Popolare di Bari  
Viale Marconi, 194 Potenza 85100  
Codice IBAN: IT 87 0 05424 04297 000000000372  
Causale: Spese di avvio conciliazione/mediazione  
Istanza Sig.....contro .....


- attestazione versamento della metà delle indennità di mediazione;
- copia provvedimento Presidente dell'ordine degli avvocati per l'accesso al gratuito (obbligatorio);
- mandato a conciliare;
- copia provvedimento del giudice che invita le parti a tentare la mediazione;
- copia del contratto contenente la clausola di mediazione;
- altro: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

i documenti riservati al solo mediatore dovranno essere consegnati in busta chiusa sigillata

## Sezione 4 – Dati per la fatturazione

persona fisica  
nome \_\_\_\_\_ cognome \_\_\_\_\_  
indirizzo \_\_\_\_\_ città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

persona giuridica  
Denominazione \_\_\_\_\_ P.IVA/Codice fiscale \_\_\_\_\_  
sede \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ tel. cellulare \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ C. F. \_\_\_\_\_ p.iva \_\_\_\_\_

## Sezione 5 – Accettazione del Regolamento e dichiarazioni

Il Sottoscritto (cognome e nome) \_\_\_\_\_

dichiara

di avere preso visione del Regolamento e del Tariffario relativo a questo Servizio, di accettarne il contenuto e le relative tariffe;  
di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione;  
di essere consapevole delle possibili difficoltà organizzative relativamente alla fissazione del primo incontro di mediazione che, pertanto, potrebbe essere fissato in data diversa da quella prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.**

*Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati alla Camera di Commercio di Napoli, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario per il presente tentativo di conciliazione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza, completezza e non eccedenza e avverrà nel rispetto dei suoi diritti, in ottemperanza alle disposizioni vigenti.*

*Dichiara di essere informato/a dei diritti conferiti all'interessato dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003.*

*Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Napoli*

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

